

circolare
7 AGOSTO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 7 agosto 2014

Oggetto

Il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia hanno sottoscritto un Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che definisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Cassa integrazione guadagni in deroga

Il trattamento può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (quadri, intermedi e operai) compresi gli apprendisti ed i soggetti somministrati, a condizione che abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa richiedente pari ad almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di trattamento della CIG in deroga che sono sospesi o siano ad orario ridotto per contrazione dell'attività in presenza delle seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute a effetti transitori non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;
- b) situazioni temporanee di crisi di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Il citato Decreto esclude espressamente la possibilità di concessione dell'ammortizzatore sociale in caso di cessazione dell'impresa o di parte della stessa.

Inoltre, i soggetti che potranno utilizzare l'ammortizzatore sociale saranno solo coloro che rientrano nella definizione dell'art. 2082 c.c. (È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi).

Pertanto vengono esclusi gli studi professionali, le fondazioni, associazioni, ecc.

Per il solo anno 2014 l'art. 6, comma 1, prevede, anche con riferimento a prestazioni concesse prima dell'entrata in vigore del decreto, che siano sufficienti 8 mesi (e non 12) di anzianità lavorativa aziendale. L'azienda dovrà presentare, come in passato, in via telematica all'INPS e alla Regione, l'istanza per la concessione o la proroga entro i 20 giorni successivi alla data nella quale ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell'attività. Se la presentazione è tardiva il trattamento decorre dall'inizio della settimana antecedente la data di presentazione dell'istanza.

Propedeutica alla presentazione della domanda è la fruizione delle ferie e dei riposi residui e degli altri strumenti di flessibilità della prestazione.

La durata della prestazione per le imprese non destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali è:

- 1) pari ad un massimo di 11 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014;
- 2) pari ad un massimo di 5 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Per le imprese destinatarie di CIGO, CIGS o fondi bilaterali il trattamento in deroga, con superamento dei limiti temporali ex art. 6 della legge n. 164/1975 e ex art. 1 della legge n. 223/1991 (36 mesi) può essere disposto unicamente:

- per salvaguardare i livelli occupazionali
- e
- in presenza di concrete prospettive di ripresa

per un massimo di 11 mesi nel corso del 2014 e per un massimo di 5 mesi nel corso del 2015.

Nel caso in cui la crisi riguardi unità produttive ubicate su più Regioni (o Province Autonome), spetta al Ministero del Lavoro, nei 30 giorni successivi al momento in cui gli è pervenuta l'istanza da parte dell'INPS, predisporre l'istruttoria, quantificare l'onere e trasmettere il provvedimento, per il concerto, al Dicastero dell'Economia.

Mobilità in deroga

Le Regioni e le Province Autonome, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono concedere la c.d. "mobilità in deroga" ai lavoratori disoccupati, in possesso dei requisiti ex art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, privi di altra occupazione che provengano da imprese rientranti nello specifico campo di applicazione dei trattamenti in deroga.

Nel caso in cui la richiesta di mobilità in deroga riguardi unità produttive ubicate in più regioni la procedura è svolta dal Ministero del Lavoro con gli stessi tempi e modalità previsti per la CIG in deroga.

I lavoratori interessati dovranno presentare la domanda all'INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita o, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.

La durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi, non potrà superare nel 2014 i 5 mesi o gli 8 nelle aree del Mezzogiorno individuate ex DPR n. 218/1978.

La durata del trattamento massimo, non prorogabile, per i soggetti che abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni, è di 7 mesi o 10 nelle aree del Mezzogiorno.

In ogni caso il periodo complessivo di fruizione non può superare i 3 anni e 5 mesi, o i 3 anni ed 8 mesi per i soggetti ubicati nelle aree svantaggiate sopra evidenziate.

Il decreto precisa, inoltre, che

- a far data dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso a quei lavoratori che ne hanno già beneficiato per almeno 3 anni, anche se non continuativi;
- dal 1° gennaio 2017 cesserà il trattamento di mobilità in deroga.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

